

## **COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 58/05/2012**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Si tratta di un ricorso, presentato dalla Komori International - Europe B.V., avverso un diniego di rimborso per IVA anno 2002.

Nel 2008 veniva notificato alla società un avviso di accertamento per l'anno 2003 con il quale veniva contestato il diritto ad una detrazione IVA indicata in dichiarazione il mancato riconoscimento di un credito IVA, indicato sempre nella dichiarazione per l'anno 2003. A seguito dell'accertamento l'ufficio sospendeva il rimborso richiesto con modello VR nell'aprile 2003.

Nel settembre 2008 la società presentava istanza di accertamento con adesione avverso l'avviso di accertamento notificatole a luglio e nell'ottobre 2008 l'Agenzia emetteva provvedimento di sgravio parziale relativamente ad uno dei punti contestati. Veniva poi omessa nuova cartella che la società provvedeva a pagare.

Sarebbero pertanto venute meno le motivazioni che ostacolavano il rimborso la società e quindi ne veniva richiesto l'annullamento e contestualmente il rimborso.

Si costituiva l'Agenzia che chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese. Sosteneva l'ufficio che il rimborso era stato negato poiché insussistente stante a omessa dichiarazione per l'anno di imposta 2002. La dichiarazione era stata presentata infatti oltre il termine consentito ed era pertanto da ritenersi omessa.

La Commissione Provinciale di Milano riteneva il ricorso infondato e lo respingeva poiché la dichiarazione per l'anno 2002 sarebbe stata omessa. Pertanto non poteva essere computato in detrazione il credito derivante da dichiarazione omessa. Compensava le spese.

Presenta appello la parte ricorrente - soccombente che dopo aver ricordato i fatti che hanno dato origine alla causa de quo contesta la sentenza impugnata poiché la stessa non prende in considerazione le doglianze addotte con il ricorso di parte relativamente al diritto al rimborso del credito IVA. Contesta quanto affermato dai giudici di prime cure relativamente ai crediti da portare in detrazione. Chiede la riforma della sentenza impugnata.

Si costituisce l'Agenzia la quale ribadisce che la dichiarazione per l'anno 2002 è stata presentata oltre i termini di scadenza consentiti e pertanto risultando in tal modo omessa non consente di chiedere il rimborso del credito maturato nell'anno. Chiede la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Questo Collegio, presa visione di quanto in atti depositato dalle parti, ed ascoltato quanto dalle stesse esposto in pubblica udienza, passa all'esame dei fatti di causa.

Va rilevato in primo luogo che l'Agenzia delle Entrate ritiene che, essendo stata omessa la dichiarazione dei redditi per l'anno 2002, un eventuale credito IVA per lo stesso anno debba ritenersi inesistente (pag. 3 controdeduzioni). Ora così evidentemente non è. Una dichiarazione può essere omessa e la sua omissione comporterà le conseguenze dalla legge previste, ma non comporta tout court la inesistenza del credito IVA.

A nulla rileva quanto accertato per il periodo d'imposta successivo e che, a rigore dei fatti esposti, ha comportato il diniego del rimborso del credito maturato precedentemente. È l'Agenzia stessa a sottolineare che l'accertamento riguardava il 2003. Non vi è in alcun

punto dell'atto di costituzione una qualunque indicazione che il credito richiesto a rimborso non fosse realmente, esistente. (a parte l'incongrua deduzione che il non averlo dichiarato lo rende inesistente).

Come ormai affermato da giurisprudenza costante: "Il combinato disposto degli artt.30, comma 2, e 55, comma 1, del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, determina che il credito per l'IVA corrisposta in un periodo d'imposta non riportato nella relativa dichiarazione annuale, in quanto omessa, può essere attivato soltanto mediante richiesta di rimborso, nei termini e alle condizioni di legge, e non anche tramite il riporto in una successiva dichiarazione.- (Cassazione 12 gennaio 2012, n.268).

Questo è quanto appare aver fatto la contribuente. Addirittura lo ha richiesto con lo specifico modulo VR.

Né corrisponde a verità che il credito possa essere richiesto solo l'intera annualità venga sottoposta ad accertamento.

Ciò che necessita e soltanto che il credito risulti dalla contabilità: sarà solo questo che eventualmente l'ufficio potrà accertare nei modi e con i mezzi consentiti dalla legge.

Anche la risoluzione 74/E del 2007 recita: "fermo restando il potere/dovere dell'Amministrazione finanziaria, nell'ambito del programma annuale dell'attività di controllo, di accertare e l'esistenza, del credito medesimo maturato nell'anno in cui la dichiarazione annuale è stata omessa, a norma dell'articolo 55 del DPR n. 633 del 26/10/1972."

Orbene nel caso di specie, si ribadisce, l'ufficio non ha mai contestato sulla base di un'analisi reale dei documenti l'esistenza del credito vantato dalla contribuente, ma lo ha fatto sulla base di un'apodittica affermazione basta sulla mancata - omessa presentazione della dichiarazione. Ed in prima battuta ha negato il rimborso sulla base di un accertamento pendente per l'anno successivo e poi parzialmente sgravato.

Tutto ciò premesso questo Collegio non può che accogliere l'appello della contribuente e riformare la sentenza impugnata.

Quanto alle spese esse seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi € 700 come da dispositivo e

### **PQM**

La Commissione accoglie l'appello della contribuente. Spese a carico dell'Ufficio liquidate in € 700,00.